



8

17 Maggio 2018

La Circolare
di Settimana Fiscale

n. 8/2018

Modello 730/2018

Novità

n. 9/2018

Modello Redditi 2018

PF Novità

n. 10/2018

Modelli Redditi 2018 SC,

ENC e SP Novità

Sommario

Q MODELLO IRAP 2018 NOVITÀ

» PAG. 3

1. Dichiarazione Irap 2018

PAG. 3

2. Soggetti passivi Irap

PAG. 4

3. Modalità e termini di presentazione

PAG. 4

4. Versamento delle imposte

PAG. 5

Direttore Responsabile Ennio Bulgarelli
Responsabile di redazione Irene Chiappalone
Coordinamento editoriale Sandra Ravaglioli
Redazione Donatella Anesi, Roberta Coser

Sede Via dei Solteri, n. 38,
38121 Trento - tel. 0464 443258 -
fax 0230222290

Periodico settimanale registrato presso il Tribunale di Milano n. 578 del 18.12.2009

Sede legale e Direzione Via Monte Rosa 91, 20149 Milano

Questo numero della Circolare di Settimana fiscale è stato chiuso in redazione il 15 maggio 2018

www.sfdigital.ilsole24ore.com

Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa
Presidente Giorgio Fossa

Vice Presidente Carlo Robiglio
Amministratore Delegato Franco Moscetti

Abbonamenti 2018 Annuo (carta + digitale + Quotidiano del Fisco) € 320,00, (carta + digitale) € 285,00, (solo digitale) € 229,00, copia € 10,00
www.shopping24.it Sezione periodici.

Servizio Clienti Periodici via Tiburtina Valeria, km 68,700 67061 Carsoli (AQ) Tel. 0230.300.600 Fax 023022.5400 oppure 063022.5400
e-mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Eventuali fascicoli non pervenuti dovranno essere reclamati al Servizio Clienti Periodici non appena ricevuto il fascicolo successivo. Gli arretrati verranno inviati esclusivamente in formato pdf.

Pubblicità Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione e amministrazione: Via Monte Rosa, 91 20149 Milano. Tel. 02.3022.1 - Fax 02.3022.3214

e-mail: segreteria@ilsole24ore.com

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, Società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano. Informazioni: www.clearedi.org.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato.

Prov. Agenzia Entrate
30.1.2018 Prov.
Agenzia Entrate
15.2.2018 Prov.
Agenzia Entrate
22.3.2018

Modello Irap 2018

Novità

1. Dichiarazione Irap 2018

Il Provvedimento dell'Agenzia del- le Entrate 30.1.2018 ha approvato, con le istruzioni, il **Modello Irap 2018** che **persone fisiche** (Quadro IQ), **società di persone** (Quadro IP), **società di capitali** (Quadro IC), **enti non commerciali** (Quadro IE) ed **Amministrazioni pubbliche** (Quadro IK) devono utilizzare per la dichiarazione ai fini Irap per l'anno d'imposta 2017.

Con il Provvedimento 15.2.2018 sono state approvate le **specifiche tecniche** per la **trasmissione telematica** del modello 2018; le **specifiche tecniche** per l'invio alle **Regioni** e alle **Province Autonome di Trento e Bolzano** dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2018 sono state approvate con il Provvedimento 22.3.2018.

La **dichiarazione Irap** deve essere trasmessa, in forma **autonoma**, **esclusivamente on line** all'Agenzia delle Entrate, la quale provvederà successivamente all'invio della

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.1.2018 è stato approvato, con le relative istruzioni, il **Modello Irap 2018** che **persone fisiche** (Quadro IQ), **società di persone** (Quadro IP), **società di capitali** (Quadro IC), **enti non commerciali** (Quadro IE) ed **Amministrazioni pubbliche** (Quadro IK) devono utilizzare per la dichiarazione ai fini Irap per l'anno d'imposta 2017. Il Provvedimento 15.2.2018 ha approvato le **specifiche tecniche** per l'invio telematico del modello 2018; le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2018 sono state approvate con il Provvedimento 22.3.2018. Il Modello Irap 2018 va inviato in forma **autonoma**, esclusivamente in via **telematica**, entro il prossimo **31 ottobre**. Per i **oggetti Ires** e per gli **enti commerciali e non**

dichiarazione alla Regione o alla Provincia Autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. La struttura del Modello Irap 2018 comprende:

- > il **Frontespizio**;
- > una serie di **Quadri**, differenziati a seconda del **soggetto passivo**, per il calcolo del valore della produzione, vale a dire i **quadri IQ** per le persone fisiche, **IP** per le società di persone, **IC** per le società di capitali, **IE** per gli enti non commerciali e **IK** per le Amministrazioni e gli enti pubblici;
- > il **Quadro IR** per la **ripartizione regionale** della **base imponibile** e dell'**imposta** e per i dati di **versamento**;
- > il **Quadro IS** composto da **prospetti**

vari funzio- nali alla determinazione dell'imposta.

Tra le **novità** della dichiarazione Irap 2018, con rife- rimento alla **deduzione Ace**, si evidenzia come, a partire dai redditi relativi al 2017, anche le **società di persone** e le **S.r.l. trasparenti** possono **trasformare** le **eccedenze di deduzione Ace** in **credito d'imposta** da utilizzare per ridurre l'Irap, direttamente nel mo- dello Irap 2018, in alternativa al riporto in avanti, nei periodi d'imposta successivi, dell'eccedenza dell'Ace non utilizzata, per dedurla dai relativi redditi. Da quest'anno è possibile utilizzare l'eccedenza Ace in **compensazione** dell'Irap dovuta, dopo averla **tra- sformata** in un **credito d'imposta**, anche per le so- cietà di persone o per le S.r.l. trasparenti; fino al 2016, invece, la trasformazione in credito d'imposta ai fini Irap della deduzione Ace in eccedenza non era possibile per tali soggetti, in quanto l'intera deduzio- ne Ace andava attribuita proporzionalmente ai soci per trasparenza e solo così i soci potevano convertire l'eccedenza, rispetto al proprio reddito, in credito d'imposta da compensare nella loro eventuale di- chiarazione Irap. A seguito dell'emanazione del D.M. 3.8.2017 in tema di Ace è consentito alle società tra-

sparenti (comprese le società di persone) utilizzare l'importo dell'agevolazione che **supera il reddito complessivo netto dichiarato direttamente in compensazione dell'Irap sotto forma di credito d'imposta** nella dichiarazione Irap.

Con riferimento all'agevolazione «**Patent box**», la sezione XV del Quadro IS del Modello Irap è riservata ai contribuenti che hanno esercitato l'**opzione** prevista dal co. 37 dell'art. 1, L. 190/2014; ai sensi del co. 39 del medesimo art. 1, per tali contribuenti i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, **non concorrono a formare il reddito complessivo** in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare. Il co. 1 dell'art. 56, D.L. 50/2017 ha modificato il citato co. 39 stabilendo, tra l'altro, l'**esclusione dei marchi d'impresa dai beni agevolabili**. Il successivo co. 3 ha stabilito che le disposizioni vigenti **prima** delle modifiche operate dal co. 1 si continuano ad applicare, comunque **non oltre il 30.6.2021**, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2014.

2. Soggetti passivi Irap

Il presupposto per l'applicazione dell'Irap è l'**esercizio abituale**, nel territorio delle Regioni, di attività **autonomamente organizzate** dirette alla **produzione** o allo **scambio di beni** ovvero alla **prestazione di servizi**. Costituisce in ogni caso presupposto impositivo dell'Irap l'attività esercitata dagli **enti residenti, compresi** gli organi e le **Amministrazioni dello Stato**. Infatti, come previsto dalla lett. e-bis) dell'art. 3, co. 1, D.Lgs.

446/1997, sono **soggetti passivi Irap** le **Amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, quali:

- > **Stato** ed enti locali territoriali (**Regioni, Province, Comuni, Comunità montane** e loro consorzi e associazioni);
- > **aziende** e **Amministrazioni dello Stato** ad ordinamento autonomo;
- > **amministrazioni di Camera** dei Deputati, **Senato** della Repubblica, **Corte Costituzionale** e **Presidenza della Repubblica**, e gli **organi legislativi delle Regioni a Statuto speciale**;
- > **istituti e scuole** di ogni ordine e grado, istituzioni

-
- educative ed istituzioni
universitarie;
> **istituti autonomi case popolari**
(I.A.C.P.);
> **Camere di Commercio**, industria,
artigianato e agricoltura e loro
associazioni;
> **enti pubblici non economici**
nazionali, regionali e locali;
> **amministrazioni, aziende ed enti**
del **Servizio sa-**
nitario nazionale.

Non sono, invece, **soggetti** all'imposta
gli **Stati esteri** e gli **organismi**
internazionali che operano nel terri-
torio delle **Regioni** in regime di
extraterritorialità (C.M. 26.7.2000,
n. 148).

3. Modalità e termini di presentazione

I soggetti Irap sono tenuti a presentare
la dichiarazione in **forma autonoma**
esclusivamente in via **telematica**. Come
stabilito dalla L. 205/2017 (Legge di
Bilancio per il 2018), per le **persone**
fisiche, le **società semplici**, le
S.n.c. e le **S.a.s.** nonché per le
società ed associazioni equiparate, il
termine ultimo per la presentazione
delle dichiarazioni in materia di
imposte sui redditi e di Irap dei
soggetti indicati nell'art. 2, D.P.R.
322/1998 è fissato al **31.10.2018**. Per i
soggetti Ires e per gli **enti commer-**
ciali e **non commerciali** (tra cui gli
enti pubblici), il ter-
mine è fissato
all'**ultimo giorno del nono mese succes-**
sivo a quello di **chiusura** del periodo
d'imposta.

La dichiarazione, da presentare on
line all'Agenzia delle Entrate, può
essere trasmessa:

- > direttamente;
- > tramite intermediari abilitati;
- > tramite gli Uffici dell'Agenzia
delle Entrate, che ne cureranno
l'invio telematico.

I **contribuenti soggetti ad Ires** e, da
quest'anno, le **so-**
cietà di persone
con **periodo d'imposta non coinci-**
dente con l'**anno solare** per i quali il
periodo d'imposta si è **chiuso**
anteriormente al **31.12.2017 non** devono
utilizzare il **modello** approvato con il
Provvedimento Agenzia delle Entrate

30.1.2018, ma quello approvato l'**anno**
precedente (Provvedimento 31.1.2017).

Sono obbligati a presentare in via
telematica, con il servizio Entratel, le
dichiarazioni (direttamente ovvero
tramite gli incaricati) i seguenti
soggetti:

- > i contribuenti tenuti alla
presentazione della **dichia- razione**
Iva;
- > i soggetti tenuti alla presentazione
della **dichiarara- zione** dei **sostituti**
d'imposta (Modello 770);
- > le società e gli enti di cui
all'art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986,
vale a dire le S.p.a., le S.a.p.a.,
le S.r.l., gli enti pubblici e
privati diversi dalle società, nonché
i

trust soggetti all'Ires, ad esclusione degli organi e delle Amministrazioni dello Stato, dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle Province e delle Regioni;

- > i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

La dichiarazione Irap deve essere presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solamente se vi è esercizio provvisorio: in questo caso, l'imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore fallimentare ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

Nel caso in cui si siano verificate l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il nuovo soggetto deve presentare:

- > la propria dichiarazione Irap;
- > una dichiarazione Irap per ogni soggetto estinto, indicando tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data in cui l'attività è cessata.

4. Versamento delle imposte

Come previsto dall'art. 30, co. 3, il versamento in acconto dell'Irap deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Di conseguenza, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 è dovuto:

- > per le persone fisiche e le società o associazioni nella misura pari al 100% (co. 18 dell'art. 11, D.L. 76/2013) dell'importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), a condizione che tale importo sia superiore a euro 51,65;
- > per gli altri soggetti diversi da quelli prima indicati (esclusi i

soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del co. 1 dell'art. 10-bis), nella misura pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), purché tale importo sia superiore a euro 20,66.

Come previsto dall'art. 17, co. 3, D.P.R. 435/2001, l'acconto deve essere versato in due rate:

- > la prima, pari al 40%, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; ai sensi del Collegato alla Legge di Bilancio 2017, dall'1.1.2017 il versamento del saldo

Irpef e **Irap** da parte di persone fisiche, società di persone e società semplici deve essere effettuato **entro il 30 giugno** dell'anno di presentazione della dichiarazione, mentre il versamento del **saldo Ires** e **Irap** da parte di società di capitali deve essere effettuato **entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di approvazione del bilancio (modifica dell'art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001) senza maggiorazioni. Il versamento della prima rata **non è dovuto** se d'importo **fino a euro 103**. È possibile **differire il versamento di 30 giorni** (quindi entro il 30 luglio, in caso di esercizi solari) con la consueta **maggiorazione dello 0,40%**;

- > la seconda, pari al **60%**, entro il **30.11.2018** o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni, entro **l'ultimo giorno dell'undicesimo mese** del periodo di imposta.

È possibile commisurare i versamenti in **acconto** sulla base dell'imposta che si **prevede di determinare** per lo stesso periodo di competenza (acconto **previsionale**), ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime **sanzionatorio**, di quanto stabilito dall'art. 4, co. 2, D.L. 69/1989, conv. con modif. dalla L. 154/1989.

Per le **Regioni in deficit sanitario** per le quali, ai fini del versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, si applicano **maggiorazioni** di aliquota non indicate nella tabella riportata in Appendice alle istruzioni del modello Irap 2018, l'**acconto** Irap deve essere determinato:

- > con il **metodo storico**, considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non si assume, come imposta del periodo precedente, l'importo del rigo IR21);
- > con il **metodo previsionale**, assumendo come imposta di riferimento quella

determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

È possibile **rateizzare** i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto; in ogni caso il pagamento rateale deve essere **completato** entro il mese di **novembre**. I dati relativi alla rateazione vanno indicati nello spazio «rateazione/regione/prov.» del Mod. F24. Sono **esclusi** dalla rateazione solo gli importi a titolo di **seconda o unica rata di acconto**. Le rate **successive** alla prima devono essere pagate entro il **giorno 16 di ogni mese** di scadenza per i soggetti titolari di **partita Iva** ed entro la **fine di ogni mese** per gli **altri contribuenti**. •

